



CODICE PENALE

Art. 711 c.p.

Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti

Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero un altro simile mestiere, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a difesa di un luogo o di un oggetto, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	III — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati
Paragrafo	5 — Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-711-apertura-arbitraria-di-luoghi-o-di-oggetti/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it